

TI_GERICHTE 52.1998.136 vom 8. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.136

FR: TI_GERICHTE 52.1998.136 du 8 février 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.136 del 8 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica (cfr. Mock, *Convention européenne des droits de l'homme immigration et droit au respect de la vie familiale* in: *AJP* 5/96 pag. 8 in fondo con rinvii). Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia. In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2). Nel caso specifico, la ricorrente invoca la protezione dell'art. 8 CEDU a seguito delle relazioni che intratterrebbe con la nipote _____, titolare di un permesso di domicilio. Dagli atti risulta che la nipote, affidata ai nonni materni il 23 settembre 1994 dal Dipartimento delle opere sociali, non è sotto la potestà parentale. A tale proposito è stata quindi istituita una misura tutelare ai sensi dell'art. 368 CC con la nomina della signora _____ della Delegazione tutoria di _____ (doc. C). Dallo scritto 18 novembre 1996 del Servizio sociale di _____ alla Sezione degli stranieri risulta tra l'altro che _____ "vive dalla sua nascita presso i nonni materni e considera la nonna a livello affettivo come la propria madre pur avendo regolari contatti con i suoi genitori, i quali non possono offrire alla figlia una soluzione familiare alternativa a quella attuale" e che "il nostro Servizio, dopo un'accurata valutazione aveva deciso che per una positiva crescita psicologica della bambina, il collocamento presso i nonni fosse la soluzione più opportuna". Tali preoccupazioni, ancorché legittime, non permettono tuttavia all'insorgente di invocare l'art. 8 CEDU e di dare la competenza allo scrivente Tribunale a statuire sul gravame. La ricorrente non è infatti dipendente da una persona avente il diritto di risiedere in territorio elvetico, non avendo dimostrato di necessitare assolutamente di cure o di assistenza in

Svizzera. A maggior ragione dal momento che _____ è addirittura minorenni. Data la mancanza dei presupposti testé enunciati, il ricorso di diritto amministrativo è dunque irricevibile. 2. Fosse stato competente il Tribunale, il gravame sarebbe stato nondimeno dichiarato irricevibile siccome intempestivo (art. 46 cpv. 1 Pamm). 2.1. L'art. 26 cpv. 2 Pamm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. In principio, la mancanza di simili indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno (cfr. per analogia art. 107 cpv. 3 OG; STF 29 settembre 1997 inedita in re P. S. consid. 4c). Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario, il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso (DTF 111 Ia 283). 2.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha dichiarato che la propria decisione emessa l'11 marzo 1998 era definitiva e non ha quindi indicato i mezzi e i termini di ricorso. Dalla ricerca postale effettuata dalla Cancelleria di Stato il 26 maggio 1998, risulta che la ricorrente ha ricevuto la risoluzione governativa il 16 marzo 1998; il termine per ricorrere davanti a questo Tribunale scadeva dunque il 31 marzo 1998 (art. 46 cpv. 1 Pamm). Ciononostante, il gravame è stato inoltrato soltanto il 15 maggio successivo, per motivi di cui non è dato a sapere. Il termine d'impugnazione è stato pertanto ampiamente oltrepassato. Va sottolineato che la ricorrente era stata informata già il 18 marzo 1998 dalla Sezione degli stranieri dell'obbligo di lasciare il territorio cantonale entro e non oltre il 30 aprile 1998. Va data rilevanza pure al fatto che il 26 marzo 1998 essa era stata resa attenta che il suo permessino, rilasciatole per un'attività lucrativa e valevole sino al 30 giugno successivo, avrebbe perso di validità alla data fissatale per il termine di partenza. Ciò malgrado, essa ha conferito il mandato al legale soltanto il 30 aprile 1998, data corrispondente all'ultimo giorno di sua presenza autorizzata su suolo cantonale. Nelle surriferite circostanze l'inoltro del ricorso due mesi dopo l'intimazione della risoluzione governativa, anche se si volesse ritenerla viziata quo all'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione, non permette di tutelare l'atteggiamento dell'interessata sotto il profilo della buona fede. A maggior ragione dal momento che la ricorrente non adduce nemmeno che sia stata impedita nell'agire tempestivamente. Nemmeno il suo patrocinatore ha poi agito in maniera diligente. Per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, pag. 2), egli ha assunto il mandato il 30 aprile 1998. Inoltrando il presente gravame il 15 maggio seguente, egli ha calcolato il termine di ricorso a partire dalla sua ricezione della decisione governativa. Tale atteggiamento non può essere tutelato siccome lesivo della sicurezza del diritto. Egli non ha d'altronde domandato al Tribunale la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 Pamm). Del resto non risulta nemmeno che egli fosse stato impedito ad agire prima del 15 maggio 1998, tanto più che ha chiesto alla Sezione degli stranieri proprio il giorno dell'assunzione del mandato, di sospendere la partenza della cliente in quanto in procinto di adire il Tribunale cantonale amministrativo (v. lettera 30 aprile 1998). 3. Se ne conclude che il ricorso è irricevibile e non può di conseguenza essere esaminato nel merito. 4. Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 Pamm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 26, 28, 46, Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.